

Servizi di architettura e ingegneria: il ribasso del 100% sulle spese è da giustificare

Il TAR Campania chiarisce che l'azzeramento della quota ribassabile non può tradursi, di fatto, in una riduzione dell'equo compenso. Il ribasso del 100% applicato alla quota del 35% delle spese e degli oneri accessori prevista nei servizi di architettura e ingegneria (SIA) richiede una puntuale giustificazione. La stazione appaltante è infatti tenuta a verificare che tale ribasso non determini, in concreto, un'indebita riduzione dell'equo compenso, che per legge resta non ribassabile.

Lo ha affermato il TAR Campania, Napoli, Sezione I, con la sentenza n. 4432 del 14 luglio 2026.

Secondo il Tribunale, nei servizi di architettura e ingegneria il corrispettivo è composto da una quota fissa, non soggetta a ribasso perché destinata a garantire l'equo compenso, e da una quota variabile riferita a spese e oneri accessori. In questo contesto è pienamente legittima la preoccupazione della stazione appaltante che un ribasso totale della componente variabile possa essere compensato, nella pratica, utilizzando una parte del corrispettivo destinata invece a remunerare la prestazione professionale. Il TAR richiama sul punto un orientamento ormai

consolidato della giurisprudenza amministrativa. In particolare, il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 5741 del 3 luglio 2025) e il TAR Molise (sentenza n. 98 del 3 aprile 2025, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 8442 del 30 ottobre 2025) hanno ritenuto che l'azzeramento delle voci relative a spese e oneri accessori possa determinare un'erosione indiretta dell'equo compenso, in contrasto con il divieto di ridurre l'importo.

Da ciò consegue che il concorrente che presenti un ribasso del 100% sulla quota ribassabile non è esonerato dall'onere di dimostrare la sostenibilità economica della propria offerta. Al contrario, deve fornire una motivazione analitica e convincente che dimostri come le spese possano essere integralmente assorbite senza incidere sulla parte del corrispettivo destinata a remunerare la prestazione professionale. In assenza di tali giustificazioni, è ragionevole ritenere che i costi vengano di fatto coperti attingendo alla quota non ribassabile, con conseguente violazione del principio dell'equo compenso. Il TAR richiama infine anche la più

recente giurisprudenza del TAR Sicilia (Sez. I, sentenza n. 1355 del 12 maggio 2026), secondo cui i ribassi particolarmente elevati impongono una giustificazione analitica e puntuale, idonea a dimostrare la sostenibilità dell'offerta senza compromettere il rispetto dell'equo compenso. La pronuncia conferma quindi che il ribasso del 100% sulle spese non è di per sé vietato, ma richiede un rigoroso accertamento della sua sostenibilità economica e del rispetto del principio dell'equo compenso, che continua a rappresentare un limite inderogabile anche nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.



False dichiarazioni negli appalti. Aggiornato il regolamento sanzionatorio

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026 - è entrata definitivamente in vigore la Delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026, che modifica il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici, approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024. L'intervento introduce un rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni rese sia dagli operatori economici sia dalle amministrazioni, ampliando le fattispecie suscettibili di sanzione e recependo alcune ipotesi direttamente collegate al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal Codice dei contratti pubblici. La modifica principale riguarda l'articolo 4 del Regolamento, dedicato alle false dichiarazioni e alla produzione di documentazione non veritiera. Tra gli elementi la cui falsa attestazione assume rilievo sanzionatorio vengono ora

espressamente ricompresi anche il versamento del contributo ANAC previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005 e la garanzia provvisoria. Restano ferme le disposizioni già applicabili agli operatori economici, comprese le dichiarazioni non veritiere relative ai requisiti di partecipazione, alle garanzie, al contributo ANAC, all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta. Le novità più significative riguardano però le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e le centrali di committenza. Il nuovo testo estende infatti il potere sanzionatorio anche alle dichiarazioni utilizzate per ottenere o mantenere la qualificazione prevista dal Codice dei contratti pubblici, fondata sul possesso di specifici requisiti organizzativi, professionali e strutturali. L'ANAC considera espressamente rilevanti le dichiarazioni fuorvianti o non veritiere relative al possesso di tali requisiti, superando una verifica meramente formale e richiedendo che quanto dichiarato trovi effettivo riscontro nell'organizzazione dell'amministrazione. Particolare attenzione è riservata alle centrali di committenza. Tra le condotte sanzionabili rientra la dichiarazione di una struttura organizzativa stabile quando,

in realtà, il personale continua a operare presso l'amministrazione di provenienza oppure quando il personale indicato risulta impiegato in attività diverse da quelle dichiarate. Rilevano inoltre le dichiarazioni non veritiere relative ai sistemi di formazione e aggiornamento del personale, anch'essi elementi valutati ai fini della qualificazione.

Il Regolamento attribuisce inoltre rilievo alle false comunicazioni rese da stazioni appaltanti ed enti concedenti in merito alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso dell'Autorità, rafforzando l'importanza della correttezza delle informazioni trasmesse nell'ambito delle attività di vigilanza e supporto svolte dall'ANAC.

Per le amministrazioni, le modifiche comportano la necessità di verificare con particolare attenzione la corrispondenza tra le dichiarazioni rese e la situazione organizzativa effettiva, con riferimento alla composizione delle strutture, alla reale disponibilità del personale, ai percorsi di formazione e, più in generale, a tutti gli elementi utilizzati per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

La Delibera n. 210 del 2026 rafforza così il collegamento tra qualificazione delle stazioni appaltanti, veridicità delle dichiarazioni e poteri di controllo dell'ANAC, confermando che il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici deve essere dimostrato attraverso informazioni pienamente coerenti con la reale organizzazione delle amministrazioni.





Efficienza decisionale delle stazioni appaltanti: dal 1° luglio monitoraggio digitale ANAC

Sistema informatico per il monitoraggio semestrale e l'invio dei piani di riorganizzazione in caso di tempi superiori a 160 giorni tra la presentazione delle offerte e la stipula del contratto. Dal 1° luglio 2026 è operativo il nuovo sistema informatico dell'ANAC dedicato al monitoraggio semestrale dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate nello svolgimento delle procedure di affidamento.

La piattaforma dà attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 209/2024), che ha inserito l'articolo 11 nell'Allegato II.4 del Codice, prevedendo la verifica periodica del tempo medio intercorrente tra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto.

Ai fini del monitoraggio sono considerate le procedure aperte

pubblicate dal 1° gennaio 2025, con esclusione degli accordi quadro e delle convenzioni.

Qualora il tempo medio risulti superiore a 160 giorni, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza devono trasmettere all'ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure individuate per ridurre i tempi di affidamento. Il piano deve intervenire, in particolare, sull'organizzazione del personale, sul rafforzamento della formazione specialistica e sull'impiego degli strumenti digitali, indicando anche gli obiettivi temporali per il rientro sotto la soglia dei 160 giorni.

L'Autorità valuta il piano in contraddittorio con l'amministrazione interessata e può richiederne la rimodulazione qualora le misure proposte non risultino adeguate. Il procedimento può concludersi con l'attribuzione del punteggio premiale previsto dal sistema di qualificazione quando il tempo medio delle procedure viene effettivamente ridotto entro la soglia di 115 giorni. Con l'avvio del nuovo sistema, l'intero procedimento viene gestito in modalità digitale, assicurando uniformità nelle valutazioni, riduzione degli adempimenti amministrativi e maggiore certezza applicativa. La piattaforma, integrata nel sistema di qualificazione delle

stazioni appaltanti, utilizza i dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) per misurare automaticamente l'efficienza decisionale delle amministrazioni, verificare gli effetti dei piani di riorganizzazione e attribuire, ove spettante, il relativo punteggio premiale. Il sistema consente inoltre di consultare il valore dell'efficienza espresso in giorni, visualizzare i dati utilizzati per il calcolo e trasmettere i piani di riorganizzazione. L'ANAC può comunque avviare approfondimenti in contraddittorio qualora dalle informazioni disponibili emergano elementi che richiedano ulteriori verifiche. Per agevolare gli adempimenti, l'Autorità ha pubblicato nella sezione dedicata alla qualificazione del Portale ANAC due strumenti operativi: un Formulario in formato Excel per la predisposizione del piano di riorganizzazione e le Indicazioni operative, contenenti le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma, le modalità di prima applicazione e le tempistiche per il caricamento dei piani. L'ANAC ricorda infine che la mancata trasmissione del piano di riorganizzazione o la mancata attuazione delle misure in esso previste costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

Trasparenza, ANAC segnala la necessità di correttivi per le nuove modalità di pubblicazione

L'Autorità evidenzia le criticità applicative introdotte dal decreto-legge n. 19/2026 e propone di rafforzare il ruolo della Piattaforma Unica della Trasparenza. La semplificazione delle modalità di pubblicazione introdotta dal decreto-legge n. 19/2026, pur perseguendo l'obiettivo di ridurre le duplicazioni degli adempimenti informativi, presenta alcune criticità applicative che potrebbero incidere sull'effettività degli obblighi di trasparenza. È quanto evidenzia l'ANAC nell'Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 3 del 2026, approvato con Delibera n. 265 del 7 luglio 2026, con il quale l'Autorità propone interventi correttivi e il rafforzamento della Piattaforma Unica della Trasparenza quale punto di accesso centralizzato ai dati pubblici. L'atto analizza le novità introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 19/2026, che consente alle amministrazioni, per una parte degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, di sostituire la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale con un collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali già alimentate dagli stessi enti. Pur condividendo il principio del once only, volto a evitare duplicazioni informative e a valorizzare le banche dati pubbliche, l'Autorità ritiene necessario intervenire per superare alcune criticità emerse nella fase applicativa. In primo

luogo, ANAC evidenzia l'esigenza di aggiornare l'Allegato B del d.lgs. n. 33/2013, che individua le banche dati di riferimento. Alcune risultano infatti superate o non più consultabili, mentre altre piattaforme ormai centrali, come il Portale nazionale del reclutamento InPA, non sono ancora ricomprese nell'elenco. Ulteriori criticità riguardano il contenuto e l'aggiornamento delle banche dati. In diversi casi esse non contengono tutte le informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza oppure non rispettano le tempistiche di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33/2013. Secondo ANAC, ciò rischia di determinare una riduzione del livello di trasparenza garantito ai cittadini, rendendo necessario un allineamento tra disciplina normativa, contenuti delle banche dati e tempi di aggiornamento. L'Autorità segnala inoltre una disparità di trattamento tra le amministrazioni che alimentano le banche dati nazionali, le quali possono assolvere agli obblighi di pubblicazione mediante un semplice collegamento ipertestuale, e gli enti che, non rientrando in tale sistema, continuano a dover pubblicare direttamente dati e documenti sui propri siti istituzionali. Le nuove disposizioni incidono anche sull'attività di vigilanza dell'ANAC. Con il nuovo modello, infatti, l'Autorità può verificare esclusivamente la presenza e il corretto funzionamento del collegamento pubblicato

nella sezione "Amministrazione trasparente", senza poter intervenire sulle eventuali carenze informative delle banche dati nazionali, poiché la normativa non le attribuisce poteri nei confronti dei soggetti che le gestiscono. Analogamente, qualora il malf funzionamento del collegamento dipenda dal gestore della banca dati e non dall'amministrazione, l'Autorità ritiene di non poter adottare provvedimenti nei confronti dell'ente tenuto alla pubblicazione. Per superare tali criticità, ANAC propone un intervento normativo volto a rafforzare la Piattaforma Unica della Trasparenza, già istituita presso l'Autorità, trasformandola nel punto di accesso unico e interoperabile con le banche dati nazionali. La piattaforma potrebbe consentire sia la consultazione centralizzata delle informazioni sia la pubblicazione dei dati non presenti nelle banche dati o temporaneamente non accessibili, permettendo alle amministrazioni di assolvere agli obblighi di trasparenza mediante il collegamento alla stessa inserito nella sezione "Amministrazione trasparente". Questa soluzione garantirebbe maggiore continuità, uniformità ed effettività degli obblighi di pubblicazione, anche nei casi in cui le banche dati siano in manutenzione, non risultino aggiornate o non contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa.